

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA**

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63280 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

- rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Gabriella Del Rosso, con studio in Firenze, Via degli Artisti, n. 29, presso il cui indirizzo PEC (maria.delrosso@firenze.pecavvocati.it) è elettivamente domiciliata

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente**Esaminato** il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 giugno 2026 l'avv. Gianluca Cinotti, su delega dell'avv. Del Rosso, per il ricorrente e l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 4 settembre 2025, la Sig.ra -, già dipendente della Questura di Firenze, in quiescenza dal 01/05/2022, ha chiesto la riliquidazione da tale data del trattamento pensionistico di cui è titolare (CTPS 10322845), con conseguente condanna dell'INPS al pagamento del dovuto dalla medesima data, oltre interessi.

La ricorrente ha assunto, in merito, di aver presentato, in data 13.12.2023, domanda all'INPS per ottenere la variazione della propria posizione contributiva dal 2006 al 2017, a seguito di rideterminazione del trattamento economico – come da nota del Ministero dell'Interno allegata – e la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.

All'istanza l'Amministrazione previdenziale non aveva fornito riscontro, pur a fronte di diffida ad adempiere del 02.07.2024, con conseguente necessità, per la ricorrente, di adire la Corte dei conti per veder affermato il proprio diritto.

2. L'INPS, costituitosi con memoria depositata l'11 dicembre 2025, ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione richiesta, con determina FI1032025001367 del 4 dicembre 2025, procedendo ai conseguenti pagamenti in occasione della prima erogazione utile

(febbraio 2026), come da visualizzazione del cedolino allegata;

conclusivamente, l'Istituto ha chiesto la dichiarazione della cessazione

della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.

L'allegazione dell'INPS mostrava una "rata netta con arretrati" pari ad

euro 1.964,47 e una "rata continuativa" di euro 1.506,26, con

"imponibile lordo anni precedenti" di euro 582,16 e "imponibile arretrati

anno in corso" di euro 12,92.

3. Con ordinanza a verbale emessa all'esito dell'udienza del 27

gennaio 2026 il Giudice ha ritenuto meritevole di approfondimento il

profilo in contestazione relativo alla verifica dell'effettiva avvenuta

riliquidazione del trattamento pensionistico, come da istanza della

ricorrente, cui l'Amministrazione previdenziale non si opponeva.

All'esito, il Giudice ha fissato l'udienza pubblica del 24 marzo 2026 per

il prosieguo della trattazione, quale prima utile successiva al

pagamento che INPS si era impegnata ad effettuare, con onere per la

parte più diligente di fornirne attestazione, assegnando termini per note

ed eventuali osservazioni e repliche.

4. In data 10 marzo 2026, la difesa della ricorrente ha depositato copia

del cedolino del mese di febbraio 2026, riferendo dell'intervenuto

pagamento della pensione aggiornata nei primi giorni di tale mese e,

al contempo, segnalando l'omessa ricezione di somme relative agli

arretrati dovuti dalla data del pensionamento. Dal documento prodotto

risultavano le voci: "Arretrato pensione mensile lorda a.c." euro 12,92

e "Arretrato pensione mensile lorda a.p." euro 582,16; la rata in

pagamento coincideva, per importo, con quanto risultante dal

provvedimento allegato dall'INPS in sede di costituzione (euro 1.964,47).

5. All'esito dell'udienza del 24 marzo 2026, risultando, alla luce della documentazione in atti, che la ricorrente avesse percepito, nel mese di febbraio, il trattamento pensionistico mensile come ricalcolato dall'INPS e gli arretrati relativi all'anno corrente (euro 12,92) e agli anni pregressi (euro 582,16), ma non ritenendosi possibile evincere se gli importi liquidati a titolo di arretrati fossero, o meno, comprensivi degli'interessi legali, come richiesto dalla ricorrente in sede d'introduzione del giudizio, nonché della rivalutazione monetaria, con ordinanza n. 20 si disponeva che l'INPS chiarisse, con il corredo della documentazione di riferimento, se si fosse provveduto in merito alla richiesta relativa agli interessi e alla rivalutazione monetaria sugli arretrati riconosciuti alla ricorrente e con quali decorrenze rispetto ai singoli ratei riliquidati.

6. Il 9 aprile 2026 l'INPS ha depositato documentazione dalla quale risulta che l'Amministrazione abbia provveduto in merito alla richiesta relativa agli interessi e alla rivalutazione monetaria sugli arretrati riconosciuti alla ricorrente e con quali decorrenze rispetto ai singoli ratei riliquidati.

7. Con note dell'11 giugno 2026, la difesa della ricorrente, preso atto di quanto depositato dall'Istituto previdenziale, ha concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite.

8. All'udienza pubblica odierna l'avv. Cinotti ha ribadito la richiesta di

procedere alla definizione del giudizio per cessata materia del contendere, concludendo per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite; l'Avv. Micheli, riportandosi agli scritti difensivi, ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo l'integrale compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

1. Conformemente alle conclusioni delle parti, stante l'intervenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata – a fronte della riliquidazione del trattamento pensionistico di cui la ricorrente è titolare nei sensi richiesti e del pagamento da parte dell'INPS del dovuto, oltre interessi e rivalutazione sugli arretrati riconosciuti – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. L'INPS ha, d'altro canto, provveduto come da richieste di parte ricorrente solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio e nonostante le comprovate sollecitazioni dell'interessata in sede amministrativa; pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'Istituto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate nell'importo di 1.500,00 euro, oltre accessori come

per legge.

Così deciso in Firenze, 23 giugno 2026

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/06/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente